

**Legge federale
sull'acquisto di fondi da parte di persone
all'estero
(LAFE)**

Disegno

Modifica del

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 maggio 2003¹,
decreta:*

I

La legge federale del 16 dicembre 1983² sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 lett. e

¹ È considerato acquisto di un fondo:

- e. l'acquisto della proprietà o dell'usufrutto su una quota di una persona giuridica il cui scopo effettivo è l'acquisto di fondi, nella misura in cui le partecipazioni di questa persona giuridica non sono quotate in una borsa in Svizzera;

Art. 6 cpv. 2 lett. a

² La posizione preponderante di persone all'estero in una persona giuridica è presunta se esse:

- a. possiedono più di un terzo del capitale azionario o del capitale sociale;

Art. 7 lett. c

Non sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione:

- c. l'acquirente, se già comproprietario o proprietario in comune del fondo;

Art. 8 cpv. 2 secondo periodo

² ... Se l'erede dimostra di avere con il fondo legami stretti degni di essere protetti, l'autorizzazione può essere rilasciata senza questo onere.

¹ FF 2003 3753
² RS 211.412.41

Art. 9 cpv. 3

³ I Cantoni designano i luoghi in cui l'acquisto di abitazioni di vacanza e di unità d'abitazione in *apparthotel* da parte di persone all'estero è necessario per promuovere il turismo.

Art. 12 lett. d

L'autorizzazione è negata in ogni caso se:

- d. l'acquirente di un'abitazione secondaria o di vacanza o di un'unità d'abitazione in un *apparthotel*, il suo coniuge o i suoi figli minori di 18 anni sono già proprietari di una tale abitazione in Svizzera;

Art. 36 cpv. 3

³ Le disposizioni cantonali e comunali devono essere comunicate all'Ufficio federale di giustizia.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.